



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

Uffici esportazione  
loro Sedi

Soprintendenze afferenti

*E, p.c.*

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

Al Capo dell'ufficio legislativo

*Oggetto:* Art. 72 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Ingresso nel territorio nazionale.

- 1) Rilascio di CAS/CAI per le cose tra i 50 e i 70 anni di cui all'art. 65, comma 4, lettera a) del Codice.
  - 2) Rinnovo di CAS/CAI – Accertamento dell'identità della cosa.
- Circolare.

Al fine di semplificare le pratiche in ingresso di cose o beni di cui all'art. 65, commi 3 e 4, del Codice, si rendono note le seguenti indicazioni operative.

**1) Rilascio di CAS/CAI per le cose tra i 50 e i 70 anni**

Come noto, con la circolare n. 25 del 2022 questa Direzione generale aveva ritenuto di estendere il rilascio delle certificazioni in ingresso (c.d. CAS/CAI) alle ipotesi di ingresso nel territorio nazionale dei beni c.d. sotto soglia (aventi più di 70 anni e valore fino a 13.500 euro), su istanza dell'interessato, in analogia a quanto previsto dall'art. 72 del Codice per i beni aventi più di 70 anni, ma "sopra soglia", che necessitano di autorizzazione in uscita. Ciò in quanto i beni sopra i 70 anni, indipendentemente dal loro valore economico, rientrano nell'ampia categoria di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), del Codice dei beni culturali passibile di dichiarazione di interesse culturale.

Per i beni tra 50 e 70 anni si era invece ritenuto di consentire il rilascio dei CAS/CAI ai soli casi di ingresso temporaneo opportunamente documentato (per mostre, restauro, etc) in quanto, ai sensi del comma 5 del citato art. 10 "non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate... al comma 3, lettera a) ..., che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni ...".

Tuttavia, le associazioni di categoria hanno segnalato di aver riscontrato alcune criticità in ordine alla esclusione dall'applicazione della normativa in ingresso di cui all'articolo 72 del Codice dei beni poc'anzi richiamati, che rientrano pur sempre nelle categorie di cui alle lettere d) e d-bis) del citato comma 3 e





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

rischiano perciò anch'essi di essere sottoposti a "vincolo culturale" ove rivestano il particolare interesse eccezionale, o storico-relazionale ivi previsto.

Sulla questione, ponendosi una disparità di trattamento tra le categorie di beni soggetti al regime dichiarativo in uscita introdotte dalla legge n. 124 del 2017 (mediante c.d. D50 e DVAL), si è ritenuto di chiedere un chiarimento all'Ufficio legislativo, anche sulla base di un precedente appunto del 2021 che aveva invece ritenuto assentibile l'applicazione dell'articolo 72 del Codice sia ai beni sotto soglia che a quelli di età compresa tra i 50 e i 70 anni.

Con parere del 26 giugno 2023 l'Ufficio legislativo si è espresso nel seguente modo "(...) Su tale ultimo punto questo Ufficio si è precedentemente espresso con nota inviata dall'Ufficio di Gabinetto prot. n. 17995 del 18 giugno 2021, accedendo alla tesi del rilascio del certificato di avvenuta importazione o spedizione, di cui all'art. 72 del Codice, anche nelle ipotesi di beni "sotto-soglia" o la cui realizzazione sia compresa tra i 50 e i 70 anni, alla luce del rinvio della norma ai beni indicati nell'art. 65, comma 3 (beni la cui uscita dal territorio nazionale è subordinata all'autorizzazione). Ciò sia sulla scorta della considerazione in base alla quale la citata previsione è previgente rispetto alle novelle apportate al Codice della legge n. 124 del 2017, sia alla luce della complessiva ratio della legge per il mercato e per la concorrenza, volta a garantire maggiore semplificazione amministrativa, nel rispetto del divieto di aggravamento del procedimento da parte dell'amministrazione e del controllo sulla circolazione internazionale dei beni culturali quale funzione di preminente interesse nazionale.

Si reputa che non sussistano ragioni per discostarsi da siffatto orientamento, che postula un'interpretazione della portata del rilascio della certificazione prevista dall'art. 72, a richiesta dell'interessato, estensibile ai beni "sotto-soglia" o la cui realizzazione sia compresa tra i 50 e i 70 anni. Infatti, può notarsi che, per le finalità di tutela, quand'anche il certificato sia rilasciato, nulla impedisce, al termine di scadenza della sua validità, di avviare la procedura di dichiarazione di interesse culturale, in presenza dei relativi presupposti".

Si invitano pertanto codesti Uffici, in applicazione del richiamato parere, a rilasciare i certificati in ingresso di cui all'art. 72 del Codice, su istanza dell'interessato, come già per i beni c.d. sotto soglia (aventi più di 70 anni e valore fino a 13.500 euro), anche per i beni tra 50 e 70 anni.

La originaria limitazione, disposta per tale categoria di beni dalla Circolare n. 25 del 2022 ai soli casi di ingresso temporaneo opportunamente documentato, è da considerare perciò ormai superata.

## **2) Rinnovo di CAS/CAI – Modalità di accertamento dell'identità della cosa.**

Si fa riferimento alle modalità di accertamento dell'identità della cosa in sede di rinnovo di CAS/CAI, compiuto dagli uffici esportazione in conformità ai disposti dell'art. 172 del R.D. n. 363 del 1913 (cfr. secondo comma, ultimo periodo: "Il Ministero, accertatosi della identità della cosa, autorizzerà la proroga del permesso") e dell'art. 4 del D.M. n. 246 del 2018 (cfr. comma 3: "L'ufficio di esportazione, compiuti i necessari accertamenti ....").

Al riguardo, pur prendendo atto che per prassi detti accertamenti avvengono mediante presentazione fisica della cosa presso gli uffici di esportazione, occorre considerare che tale adempimento



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598  
PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it  
PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

può rivelarsi talvolta particolarmente gravoso, comportando lo spostamento del bene dalla sua attuale collocazione presso lo stesso ufficio di esportazione che ha a suo tempo rilasciato il certificato da rinnovare.

Al fine di semplificare le operazioni di accertamento, propedeutiche alla proroga del certificato di ingresso, gli uffici di esportazione potranno perciò avvalersi, in fase istruttoria, di un altro ufficio esportazione del territorio che risulti più prossimo alla collocazione del bene, concordando la presentazione fisica del bene presso tale ufficio.

Inoltre, l'ufficio di esportazione potrà optare per la presentazione telematica anziché fisica della cosa. Al giorno d'oggi infatti gli strumenti informatici consentono di connettere persone e/o cose in tempo reale da luoghi diversi, consentendo di presentare e visionare i beni anche "a distanza".

Si ritiene perciò possibile che, in sede di rinnovo dei certificati di ingresso, gli uffici procedano - d'ufficio, oltre che su istanza dell'interessato - agli accertamenti del caso anche in modalità telematica, soprattutto in presenza di ragioni di economicità e/o convenienza del tutto evidenti (colli ingombranti e/o pesanti, ragioni logistiche, motivi di sicurezza *etc*).

Resta salva la possibilità, per l'ufficio di esportazione, di richiedere la presentazione fisica della cosa tutte le volte in cui la presentazione telematica non possa assicurare l'accertamento dell'identità della cosa in misura equivalente alla presentazione fisica.

IL FUNZIONARIO  
(Lia Montereale)

IL DIRIGENTE  
(Stefania Bisaglia)

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA